

La tavola rotonda

Regole e Tutele: quali prospettive?

La nullità virtuale di protezione del contratto di cessione dei prodotti agricoli e alimentari

Marianna Giuffrida

Ringrazio l'amico Ferdinando Albisinni per avermi invitato a partecipare alla Tavola rotonda conclusiva dell'interessante incontro di studi su "La disciplina del commercio interno e internazionale dei prodotti alimentari" che, come ricordato questa mattina dallo stesso Ferdinando, rappresenta un ideale prolungamento del Convegno dell'AIDA svoltosi a Messina nel settembre del 2012 avente ad oggetto "I contratti del mercato agroalimentare". Proprio in ragione di tale collegamento tra i due eventi convegnistici ed anche alla luce di quanto emerso dalle relazioni odierne - sollecitato peraltro dai successivi interventi del legislatore (art. 36 bis, D.L. 18.10.2012, n. 179 convertito con modificazioni nella L. 17.12.2012, n.221) e dell'Autorità ministeriale (D. MiPA-AF 19.10.2012, n.199) - desideravo ritornare a riflettere brevemente sulla disciplina introdotta dall'art. 62 D.L. 1/2012¹ e segnatamente sugli strumenti predisposti dal legislatore a tutela del corretto funzionamento del regime della cessione dei prodotti agricoli e alimentari tra imprenditori.

Richiamo, per coloro che non hanno avuto l'opportunità di partecipare al Convegno messinese, il dibattito sollevato proprio dalle considerazioni contenute nella mia relazione² in merito alla qualificazione della tipologia della nullità espressamente prevista nella versione originale del citato art.62. Avevo avuto modo di osservare, infatti, che la ricostruzione di essa come nullità assoluta³, in linea con l'originario tenore letterale della disposizione in esame, ricordato questa mattina da Luca Petrelli, avrebbe rischiato di vanificare la tutela che il legislatore avrebbe inteso garantire soprattutto nel caso di cessione del prodotto dal produttore

agricolo all'impresa industriale in quanto la nullità assoluta, come prevista e disciplinata dal codice civile quale rimedio predisposto per ovviare a violazioni di un prescritto modello legale, ha un'efficacia di tipo distruttivo, non assumendo per essa alcuna rilevanza "né la particolare natura degli interessi sottesi, né la specifica posizione e condizione dei soggetti, né le concrete caratteristiche dei beni e servizi negoziati, e neppure le diverse circostanze di tempo e di spazio che connotano l'operazione contrattuale ... Al sistema codicistico delle invalidità resta ... estranea ogni strategia di costruzione e conformazione del regolamento contrattuale ..."⁴. La ricostruzione della sanzione in termini di nullità assoluta rendeva, quindi, lo strumento di tutela prescelto dal legislatore sostanzialmente inidoneo al perseguimento dello scopo.

L'anomalia, a mio sommo avviso, poteva evitarsi se la previsione fosse stata considerata una ipotesi di nullità di protezione, nonostante l'assenza di un'espressa indicazione in tal senso. Tale conclusione, oltre a discendere da una lettura logico-sistematica della disposizione in oggetto, avrebbe potuto trovare conferma nel fatto che il legislatore aveva ritenuto opportuno precisare che la nullità può essere rilevata "anche" d'ufficio dal giudice, in quanto legittimato principale sarebbe il soggetto portatore degli interessi a presidio dei quali le regole sono state fissate; diversamente la norma sarebbe stata ultronea, a fronte dell'efficacia generale dell'art.1421 c.c., che già dispone la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice. Peraltro, come è stato rilevato, quest'ultima si accompagna quasi sempre alla legittimazione del solo contraente debole "anche a tutela dell'interesse di questi, in quanto protezione funzionale alla salvaguardia e realizzazione di costitutivi valori di sistema, quali l'efficienza e la razionalità di mercato e ancor prima il principio solidaristico-personalista"⁵.

Questa soluzione avrebbe consentito altresì di dare al rimedio una fisionomia flessibile all'interno del fenomeno complesso denominato filiera alimentare che, caratterizzato da una molteplicità di relazioni contrattuali e dalla varietà, anche in termini di forza contrattuale, dei soggetti potenzialmente e concretamente coinvolti, presenta come

(¹) Per un primo commento v. F. Albisinni, *Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento*, in q. Riv., www.rivistadirittoalimentare.it, n.2-2012, 36 ss.; A. Germanò, *Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari*, in *Dir.giur.agr.al. amb.*, 2012, 379 ss.

(²) Cfr. M. Giuffrida, *I contratti di filiera nel mercato agroalimentare*, in F. Albisinni-M. Giuffrida-R. Saija-A. Tommasini (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2013, 29 ss.

(³) Ritengono assoluta la nullità in esame F. Albisinni, *Cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (o alimentari?): ancora un indefinito movimento*, cit., p.36 ss.; A. Germanò, *Sul contratto di cessione*, cit., p.385.

(⁴) Cfr.V. Scalisi, *Autonomia privata e regole di validità: le nullità conformative*, in *Riv.dir.civ.*, 2011, I, 736.

(⁵) Sono parole di V. Scalisi, *op.ult.cit.*, 751.

elemento costante, nelle diverse fasi di cui si compone, la cessione del prodotto agricolo ed alimentare, tramite cui progressivamente si perviene alla realizzazione del prodotto finale, destinato ad essere immesso sul mercato ed obiettivo della filiera stessa.

Per la verità questa ricostruzione è rimasta isolata: maggiori consensi ha trovato, infatti, quella che riconduce la fattispecie contemplata nel citato art. 62 alla nullità assoluta disciplinata secondo le regole del codice civile⁶.

L'eliminazione, ad opera del legislatore (art.36, D.L. 179/2012), con una discutibilissima tecnica legislativa, dell'inciso "a pena di nullità", nonché della precisazione "La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice", pur sottraendo ai sostenitori della nullità assoluta l'argomentazione letterale, non risolve assolutamente in modo definitivo il problema ma lascia ancora una volta all'interprete il difficile compito di individuare conseguenze e rimedi scaturenti dall'inosservanza della disposizione in esame.

A tal fine, occorre osservare che, contestualmente alla rimozione dei riferimenti espressi alla nullità ed alla sua rilevanza d'ufficio, il legislatore ha altresì precisato che i contratti conclusi tra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'art. 62 cit., come se, quindi, tali soggetti, trovandosi su uno stesso piano ed essendo astrattamente dotati della medesima forza contrattuale, non dovessero avere ugualmente bisogno della tutela rafforzata di cui al citato art.62⁷.

Abbiamo già avuto occasione di osservare⁸ che l'abolizione tanto della sanzione civilistica quanto dell'individuazione del soggetto legittimato a rilevarla potrebbe essere intesa come indice della volontà del legislatore di escludere la sanzione stessa dal complesso di rimedi utilizzabili in caso di violazione del disposto normativo in oggetto. Questi ultimi si ridurrebbero, così, alle sanzioni amministrative irrogabili dall'AGCM ed eventualmente al risarcimento del danno

a sensi del 10° comma dell'art.62, D.L. cit. Accettando tale conclusione, però, si lascerebbe l'imprenditore più debole sprovvisto di un valido strumento di tutela quale avrebbe potuto essere la nullità se considerata di protezione. In merito, recentemente Michele Tamponi⁹ ha rilevato, raffrontando il disposto normativo in esame con altre disposizioni relative a rapporti tra imprenditori che "concedono spazio a regole d'invalidità qualificabili di protezione"¹⁰, che la mancata indicazione nel contratto di cessione degli elementi originariamente ritenuti "essenziali" richiesti dall'art.62 può essere potenzialmente ricondotta proprio a siffatta tipologia di nullità.

A favore di tale soluzione, oltre alle considerazioni già formulate, interviene anche la constatazione che il D.M. di attuazione della normativa richiamata ha chiarito il senso del rigore formale che comunque continua a scaturire dall'art.62¹¹, precisando che la richiesta forma scritta si riferisce a "qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione" tanto dei prodotti elencati nell'Allegato I al TFUE quanto dei prodotti alimentari come definiti dall'art.2 Reg.178/2002; ha inoltre chiarito che gli elementi essenziali non necessariamente devono essere contenuti nel contratto di cessione potendo essere contenuti anche in documenti di supporto (fattura, documenti di trasporto o di consegna, ordini di acquisto) purché collegati espressamente, mediante richiamo espresso, ai contratti di cessione medesimi.

Ciò lascia agevolmente dedurre che il sistema considerato maggiormente garantista delle situazioni meritevoli di tutela è quello riconducibile alla concreta valutazione degli interessi in gioco che, sola, può assicurare altresì il corretto funzionamento del mercato.

□

(⁶) In questo senso v., oltre agli AA. citati alla nota 3, R. Tommasini, *La nuova disciplina dei contratti per i prodotti agricoli e alimentari*, in F. Albisinni-M. Giuffrida-R. Saija-A. Tommasini (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, cit., 136 ss.; A. Jannarelli, *Relazione di sintesi*, in F. Albisinni-M. Giuffrida-R. Saija-A. Tommasini (a cura di), *I contratti del mercato agroalimentare*, cit., 352 ss.

(⁷) V., in merito, le critiche di A. Jannarelli, *La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l'art.62 della legge 24 marzo 2012, n.27: un pasticcio italiano in salsa francese*, in *Riv.dir.agr.*, 2012, I, 594 ss.

(⁸) Cfr. M. Giuffrida, *I contratti di filiera nel mercato agroalimentare*, cit., 29, nota 56.

(⁹) Cfr. M. Tamponi, *Cessione dei contratti agricoli e agroalimentari: forma e incertezze legislative*, in *Riv.dir.agr.*, 2013, I, 453.

(¹⁰) Sono parole di M. Tamponi, *op.ult.cit.*, 452.

(¹¹) L'espunzione del riferimento espresso alla nullità non è sufficiente ad eliminare la portata imperativa della norma, scaturente dall'uso dell'avverbio "obbligatoriamente", riferito alla forma scritta del contratto di cessione, ed al verbo "dovere" utilizzato per garantire la corrispondenza del medesimo contratto ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corresponsività delle prestazioni con riferimento ai beni forniti. In questo senso M. Tamponi, *op.ult.cit.*, 451.